

COMUNE DI TRIESTE

Cod.Fisc. e P. Iva n. 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

Servizio Appalti e Contratti,

Rep./Racc. n.

Prot. n.

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di produzione stampati
e servizi aggiuntivi del Centro Stampa comunale

Lotto unico.

CIG _____

AGGIUDICATARIO: _____ (C.F. _____ P.IVA _____)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno _____ del mese di _____
in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, _____ Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante – sono
personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità personale, veste rappresentativa e
validità dei certificati di firma utilizzati sono certo:

1. _____ – Dirigente _____ - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza
dell'Unità d'Italia n.4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e
per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2. _____, il/la quale interviene e stipula nella sua veste di _____ e legale rappresentante di _____ con
sede in _____ Via _____ di seguito indicato anche come "appaltatore", domiciliato/a per la sua carica
presso la sede di _____

Essi comparenti, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

CONTRATTO D'APPALTO

per la miglior intelligenza del quale premettono che:

con determinazione dirigenziale n. _____ dd. ____/____/_____, per le motivazioni ivi addotte è stata
indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto;

esperita detta procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. ____ dd. ____/____/_____, per le
motivazioni ivi addotte, il servizio di cui sopra è stato affidato a _____ sulla base dell'Offerta Tecnica
ed Economica allegate sub "A" al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo,
tramutando in impegno la prenotazione della spesa;

è stata acquisita dal Prefetto di Trieste tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata in data __/__/____;

tutto ciò premesso e considerato,

i contraenti, come sopra costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato e in virtù degli atti in premessa citati, affida a _____ - di seguito indicato più brevemente come <<appaltatore>>, che a mezzo del/della propria legale rappresentante, senza riserva alcuna, l'appalto per lo svolgimento della gestione del servizio di produzione stampati e servizi aggiuntivi del Centro Stampa comunale. L'appaltatore si obbliga a prestare il servizio in conformità all'Offerta Tecnica ed Economica allegate sub "A" e al Capitolato d'Appalto e ai documenti di gara allegati sub "B" al presente atto.

ART. 2. CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

In esecuzione dell'appalto di cui trattasi l'appaltatore dovrà provvedere a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri, allegato al presente contratto.

Per le modalità operative, i criteri ed i principi ispiratori delle attività demandate all'appaltatore si fa integrale rinvio allo stesso Capitolato, al disciplinare di gara nonché all'offerta tecnica prodotta in gara dall'appaltatore.

ART. 3. RESPONSABILE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile che rappresenterà lo stesso in tutti i rapporti con l'Ente committente, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti alle attività in argomento. Il medesimo responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti di telefono fisso, cellulare, e-mail, posta elettronica certificata. Le comunicazioni nei confronti dell'impresa, per il tramite del responsabile da questa nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Il responsabile dell'Aggiudicatario è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le operazioni oggetto dell'appalto. Egli è altresì tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali determinate attività non sono state effettuate ed i provvedimenti eventualmente adottati, nonché a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso il competente ufficio dell'Ente committente, eventualmente a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie.

ART. 4. RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio siano

mantenuti riservati e coperti da segreto. In tal senso, il prestatore di servizi aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti in conformità alle prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR 679/2016. L'Aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dall'Ente committente appaltante. I medesimi saranno individuati dall'Ente committente appaltante, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 e al GDPR 679/2016.

L'Aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.

L'Aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dallo stesso acquisiti in ragione dell'attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

ART. 5. PROPRIETA' INTELLETTUALE

L'Ente committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario abbia usato, nella effettuazione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia la privativa.

L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti all'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Ente committente.

ART. 6. DECORRENZA, DURATA, MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data del Verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire anche precedentemente alla stipula del contratto, in caso di necessità della Stazione appaltante.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 (sei). In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Trieste.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali variazioni alle

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà pretendere compensi, indennizzi o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7. SUBAPPALTO

Come indicato in sede di gara, l'appaltatore potrà subappaltare a terzi le seguenti attività:

Si applica alla fattispecie la vigente normativa in materia di subappalti negli appalti di pubblici servizi, con particolare riferimento all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'amministrazione comunale non corrisponderà direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo delle attività da essi svolte, tranne nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E' fatto, pertanto, obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori unitamente ad ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 8. CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto, è pari a Euro _____ più IVA ai sensi di legge, come da Offerta Economica, allegata sub "A" al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo quale sua parte integrante e sostanziale.

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto gli oneri per la sicurezza sono stimati dal committente in Euro 630,00 (seicentotrenta/00).

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di gara.

ART. 9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto in rate mensili posticipate, su presentazione delle relative fatture.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture, tramite piattaforma SDI, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti all'Appaltatore. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Appaltatore.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi e gli estremi della determinazione dirigenziale con cui è stato effettuato l'impegno di spesa conseguente, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI sarà obbligo di ciascuna ditta/impresa/cooperativa componente dell'ATI/RTI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza. Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, verificarle per congruità, consegnarle all'Amministrazione Comunale e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D. n. 2440/1923 si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente unico indicato con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

ART. 10. GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, viene fissata una garanzia definitiva, per l'importo di Euro ____ pari al ____ del corrispettivo contrattuale al netto dell'IVA.

Eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione è ridotta del ____% in quanto l'impresa/ATI è in possesso della documentazione _____ prevista dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.

A tal fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

– costituito la cauzione in contanti con bolletta n. ____ dd. ____/____/____

– costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste

– prodotto la fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data ____/____/____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 31/2018.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione a titolo di risarcimento, salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.

ART. 11. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto, assumendo a proprio carico tutte le relative spese.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza all'inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta o al personale a essa dipendente.

L'Appaltatore è responsabile del corretto trattamento dei beni di proprietà del Comune e quindi risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione nonché a terze persone o a cose di terzi, eventualmente arrecati dalla presenza del proprio personale negli ambienti e dall'uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti da esso impiegati.

Conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei servizi con cura e diligenza e sarà ritenuto responsabile delle conseguenze dannose che venissero a verificarsi per dimostrata inadempienza ai propri obblighi.

ART. 12. PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio o parte di esso, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice le penali conformi a quanto indicato nell'art. _____ del capitolato d'oneri. L'ammontare complessivo delle sanzioni non potrà essere complessivamente superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti e/o servizi forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, dispone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte della stazione appaltante, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio o delle prestazioni contestate alla ditta appaltatrice e di affidarli anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si richiama il disposto di cui all'art. 113 bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- d) il mancato reintegro della garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

In tutti i casi summenzionati, la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione all'appaltatore, di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune di Trieste ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In tali ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi

alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza all'inadempimento.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell'esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

ART. 14. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, il Comune di Trieste può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15. FALLIMENTO

In caso di fallimento si applicherà quanto disposto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50.

ART. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 17. ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente contratto.

ART. 18. DANNI A PERSONE O COSE

L'appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose,

E' stata consegnata all'Amministrazione copia della seguente polizza di assicurazione di responsabilità civile: _____

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione della fornitura ivi compresi gli anni _____ di garanzia.

ART. 19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alla comunicazione di conto dedicato conservata in atti che riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____

ART. 20. PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 21. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del

24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 22. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 23. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation, si informa che il Comune di Trieste, titolare dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o all'insieme di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali. I dati personali in possesso dell'Ente sono raccolti nelle forme previste dalla legge.

I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi on line al sito Istituzionale dell'Ente, è necessario, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia, e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'accesso all'esercizio di diritti o di servizi erogati dall'Ente.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall'adempimento di obblighi legali o dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici di cui è

investito l'Ente. Le finalità, cui sono destinati i trattamenti dei dati personali, rientrano in quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, da esse previsti, che regolano le funzioni e i compiti istituzionali del Comune e, in particolar modo, con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico rilevante previsto dal Diritto dell'unione europea, da disposizioni di legge dell'ordinamento interno o dai regolamenti, nei casi previsti dalla legge, oltretutto alle materie indicate nell'art. 2 sexies, comma 2, lett. a alla lett. z e segg., del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità previste dalle stesse norme che regolano le attività istituzionali dell'ente comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. Ai fini di pubblico interesse il trattamento può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, i dati personali possono essere comunicati ai soggetti esterni che trattano i dati per conto del Comune opportunamente designati "Responsabili del trattamento" (es. società di servizi di digitalizzazione dati, di archiviazione, dematerializzazione, conservazione documentale, gestione di posta elettronica, di banche dati, Società private o pubbliche di servizi e di riscossioni) e alle altre categorie di soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni sono necessarie in quanto previste dalle norme di riferimento di ciascuna attività o obbligatorie, quali altri Enti e Organismi Pubblici e Istituzioni centrali e periferiche, Istituti previdenziali, assicurativi, del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Istituzioni giurisdizionali, Tesoriere dell'Ente, a meno che tali soggetti non siano già contitolari in virtù di specifici accordi.

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità e con le eccezioni di cui è stato detto sopra.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l'interessato potrà, nei casi previsti, esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679 al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità Garante www.garanteprivacy.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it

ART. 24. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Capitolato d'Appalto, ai documenti di gara, all'Offerta Tecnica ed Economica, al Codice civile e ad altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ART. 25. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale indicata in premessa, mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio presso _____

ART. 26. SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 27. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre all'Offerta Economica e al Capitolato d'Appalto allegati rispettivamente sub "A" e "B" al presente atto, si considera parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso ma depositata agli atti della stazione appaltante, l'Offerta Tecnica citata agli artt. 1 e 20 siglata dalle parti in forma cartacea.

ART. 28. CLAUSOLA FISCALE

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____

Trattandosi di prestazione soggette ad IVA si richiede la registrazione del presente atto, con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto viene formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli strumenti informatici su ___ pagine a video. Il presente atto ha due allegati ("A" e "B") ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati, il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL/LA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

(firmato digitalmente)

IL/LA RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 05/05/2021 16:36:55

IMPRONTA: 1435BD1CD519F5A8D0D312B6804E85E2212D3419EB255E5AED6AD095E759D46D
212D3419EB255E5AED6AD095E759D46D381CA21E07F36A6F09877BF73B5F08DF
381CA21E07F36A6F09877BF73B5F08DF47B287FDEBB8056076B9E2BC225A733A
47B287FDEBB8056076B9E2BC225A733A2ED60769877DB0166198BBE1A01A7682